



COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
PROVINCIA DI PARMA

P.zza Marconi n. 1 43037 Lesignano de' Bagni
Telefono 0521/850211 - Fax 0521/850845 - P.IVA 00167930346
Sito internet: www.comune.lesignano-debagni.pr.it e-mail: info@comune.lesignano-debagni.pr.it

Allegato B)
Alla deliberazione di C.C. n. _____ del _____

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

+

Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 20.04.1998

Modificato con deliberazione di C.C. 10 del 28.02.2006

Publicato all'Albo Pretorio del Comune dal 24.03.2006 al 08.04.2006

Divenuto esecutivo il 21.03.2006 (decorsi 10 gg. dalla pubblicazione della deliberazione di C.C. n. 10 del 28.02.2006).

Modificato con deliberazione di C.C. n. 53 del 28.09.2006

Modificato con deliberazione di C.C. n. 82 del 21.12.2009

SOMMARIO

<i>TITOLO I</i>	5
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	5
<i>Articolo 1</i>	5
<i>Oggetto</i>	5
<i>Articolo 2</i>	5
<i>Competenze</i>	5
<i>Articolo 3</i>	5
<i>Responsabilità</i>	5
<i>Art. 4</i>	5
<i>Servizi gratuiti ed a pagamento</i>	5
<i>Articolo 5</i>	6
<i>Atti a disposizione del pubblico</i>	6
<i>Articolo 6</i>	6
<i>Depositi di osservazione ed obitori</i>	6
<i>Articolo 7</i>	6
<i>Deposizione della salma nel feretro</i>	6
<i>Articolo 8</i>	7
<i>Verifica e chiusura feretri</i>	7
<i>Articolo 9</i>	7
<i>Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i>	7
<i>Articolo 10</i>	8
<i>Fornitura gratuita di feretri</i>	8
<i>Articolo 11</i>	8
<i>Piastrina di riconoscimento</i>	8
<i>Art. 12</i>	8
<i>Modalità del trasporto</i>	8
<i>Art. 13</i>	8
<i>Servizio di trasporto funebre</i>	8
<i>Art. 14</i>	9
<i>Norme generali per i trasporti</i>	9
<i>Art. 15</i>	9
<i>Riti religiosi</i>	9
<i>Art. 16</i>	9
<i>Trasferimento di salme senza funerale</i>	9
<i>Art. 17</i>	10
<i>Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività</i>	10
<i>Art. 18</i>	10
<i>Trasporto da e per altri comuni per seppellimento o cremazione</i>	10
<i>Art. 19</i>	10
<i>Trasporti all'estero o dall'estero</i>	10
<i>Art. 20</i>	10
<i>Trasporto di ceneri e resti</i>	10
<i>TITOLO II</i>	12
<i>CIMITERI</i>	12
<i>Articolo 21</i>	12
<i>Elenco cimiteri</i>	12
<i>Articolo 22</i>	12
<i>Disposizioni generali - Vigilanza</i>	12
<i>Articolo 23</i>	12
<i>Reparti speciali nel cimitero</i>	12
<i>Articolo 24</i>	13
<i>Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali</i>	13
<i>Articolo 25</i>	13
<i>Disposizioni generali</i>	13
<i>Articolo 26</i>	13
<i>Aree per sepolture private</i>	13
<i>Articolo 27</i>	13
<i>Piano regolatore cimiteriale</i>	13
<i>Art. 28</i>	14

Cippo.....	14
Art. 29.....	14
Inumazione.....	14
Art. 30.....	15
Tumulazione.....	15
Art. 31.....	16
Esumazioni.....	16
Art. 32.....	16
Estumulazioni.....	16
Articolo 33.....	17
Raccolta delle ossa e smaltimento rifiuti.....	17
Articolo 34.....	17
Oggetti da recuperare.....	17
Articolo 35.....	17
Disponibilità dei materiali.....	17
Art. 36.....	18
Cremazione.....	18
Art. 37.....	19
Dispersione delle ceneri.....	19
Articolo 38.....	19
Orario.....	19
Articolo 39.....	19
Disciplina dell'ingresso.....	19
Articolo 40.....	19
Divieti speciali.....	19
Articolo 41.....	20
Riti funebri.....	20
Articolo 42.....	20
Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.....	20
Articolo 43.....	20
Fiori e piante ornamentali.....	20
Articolo 44.....	20
Materiali ornamentali.....	20
TITOLO III.....	21
CONCESSIONI.....	21
Articolo 45.....	21
Sepulture private.....	21
Articolo 46.....	21
Durata delle tumulazioni.....	21
Art. 47.....	22
Durata della concessione tombe di famiglia.....	22
Articolo 48.....	22
Modalità di concessione dei manufatti costruiti dal Comune.....	22
Articolo 49.....	22
Uso delle sepolture private (Cappelle di famiglia, sepolcreti).....	22
Articolo 50.....	23
Manutenzione.....	23
Articolo 51.....	23
Costruzione dell'opera - Termini.....	23
Articolo 52.....	23
Subentri.....	23
Articolo 53.....	23
Estumulazioni a richiesta.....	23
Articolo 54.....	24
Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua.....	24
Articolo 55.....	24
Revoca.....	24
Articolo 56.....	24
Decadenza.....	24
Articolo 57.....	25
Estinzione.....	25
TITOLO IV.....	25
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	25
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	25

Articolo 58.....	25
Accesso al cimitero	25
Articolo 59.....	26
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	26
Articolo 60.....	26
Responsabilità - Deposito cauzionale.....	26
Articolo 61.....	26
Recinzione aree - Materiale di scavo	26
Articolo 62.....	27
Introduzione e deposito materiali	27
Articolo 63.....	27
Orario di lavoro	27
Articolo 64.....	27
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	27
Articolo 65.....	27
Vigilanza	27
Articolo 66.....	27
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	27
Articolo 67.....	28
Funzioni - Licenza.....	28
Articolo 68.....	28
Divieti	28
Articolo 69.....	29
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	29
Articolo 70.....	29
Mappa.....	29
Articolo 71.....	29
Annotazioni in mappa.....	29
Articolo 72.....	29
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	29
Articolo 73.....	29
Schedario dei defunti	29
Articolo 74.....	30
Scadenzario delle concessioni	30
Articolo 75.....	30
Efficacia delle disposizioni del Regolamento	30
Articolo 76.....	30
Cautele	30
Articolo 77.....	30
Responsabile del servizio di polizia mortuaria	30
Articolo 78.....	31
Concessioni pregresse.....	31
Articolo 79.....	31
Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.....	31

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Capo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 e s.m.i., al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi ad interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate ai locali di osservazione presso l'obitorio;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali se il Comune è tenuto a disporne;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;

- f) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe, stabilite con apposito atto dall'Amministrazione comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso tutti gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune non essendo provvisto di locali idonei con funzioni di deposito di osservazione e obitorio, nelle more della costruzione degli stessi all'interno del Comune, provvederà a stipulare apposita convenzione con enti dotati di tali strutture.

CAPO III FERETRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso ma non è vietato rivestirla sia quando essa sia nuda che quando sia vestita, purchè in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra a quelli che già indossa.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 64, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10/9/1990 n. 285. Non è obbligatorio l'incastro con anima a continuo previsto nel precedente regolamento. Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale, a pareti bombate ecc.). E' richiesto lo spessore minimo del legno , a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm.(20 mm. se il cofano è destinato ad inumazione);
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10/9/1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma , già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 comma 1 lettere a) ed e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo di decesso, o dal deposito di osservazione
 - il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie
 - la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso,
 - il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. L'Amministrazione Comunale stabilisce, con il presente regolamento, che il giorno e l'orario dei funerali non potrà mai ricadere nelle giornate di festa (ad esclusione dei casi di doppia festività), se non intervengono condizioni di inderogabilità per ragioni sanitarie o altre di forza maggiore, comunque autorizzate da autorità competente in materia.

Art. 13

Servizio di trasporto funebre

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale, sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione del trasporto da rilasciarsi dagli uffici comunale preposti.

2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18/06/1931 N. 773.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art. 8 della L. 15/1/92 n. 21 legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
4. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/90, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

Art. 14

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite come da art. 52 del DPR 285/90
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 15

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 16

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il coordinatore sanitario prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto di corteo, quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione e la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18

Trasporto da e per altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal Responsabile di Servizio competente con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Coordinatore Sanitario o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285 / 1990.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art.12.
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile di Servizio competente osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 20

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri risultanti da esumazioni, estumulazioni o cremazioni eseguite dietro parere del Coordinatore Sanitario e, per effetto di delega, dal responsabile Servizio Igiene Pubblica o suo delegato, deve essere autorizzato dal Responsabile di Servizio competente.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza è dell'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 21

Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero di Lesignano de' Bagni Capoluogo ed i seguenti cimiteri frazionali:
 - S. Maria del Piano
 - Mulazzano
 - Michele Cavana
 - Stadirano
 - Faviano
 - Rivalta

Articolo 22

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e/o incaricato dal Comune.
5. Non si eseguono operazioni cimiteriali nella giornata di domenica, il 1° ed il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 e il 25 dicembre, e nel pomeriggio di tutti i giorni considerati festivi a termine delle vigenti disposizioni legislative e non precedentemente elencati. In deroga, verranno ugualmente effettuati in dette giornate, in base a certificazione dell'Ufficiale Sanitario:
 - per le salme di deceduti a causa di malattie infettive;
 - per le salme di traumatizzati, in quanto i traumi possono determinare rapidi fenomeni di putrefazione;
6. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10/9/1990 n. 285.
7. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 23

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari .
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 24

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano o avevano avuto, anche se per un breve periodo, la propria residenza nel Comune, o vi erano comunque nate e i congiunti con persone sepolte nei cimiteri di Lesignano. Sono pure accolti i familiari di primo grado e il coniuge delle persone predette. Ai coniugi sono equiparate le coppie di fatto.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 25

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 26

Aree per sepolture private

1. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10/9/1990 n. 285.
2. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del DPR 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 30.
3. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 27

Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL. Si applica l'art. 139 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. Nella elaborazione del piano, da effettuarsi in collaborazione con l'Uff. Tecnico, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) delle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero si possono individuare spazi o zone costruite da destinare a :
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10/9/1990 n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. I famigliari, a proprie spese, allo scopo di contenere il terriccio che ricopre la fossa, potranno costruire un perimetro di pareti laterali di altezza non superiore a 30 cm.

Art. 29

Inumazione

1. Le operazioni inerenti all'inumazione dei cadaveri nel campo comune del cimitero sono fatte a cura del Comune con oneri a carico della famiglia o chi per essa.
2. Ogni cadavere da inumarsi nel campo comune deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere.
3. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Nel piano cimiteriale, redatto secondo le norme di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990 e alla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93, sono determinate le aree per le

sepulture comuni, quelle per la costruzione di arcate ad avelli e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il recinto del cimitero.

5. L'area per le sepulture comuni è rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93, è suddivisa in quadri.
6. Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.
7. L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto tra due fosse occupate.
8. Compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.
9. La definizione dei quadri e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.
10. Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno.
11. Le fosse per inumazioni di cadaveri aventi oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80. Dette fosse disteranno l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,50.
12. Le fosse per inumazioni di cadaveri di ragazzi al disotto di dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2) in media la lunghezza di metri 1.50 e la larghezza di metri 0.50 e debbono distare l'uno dall'altro, per ogni lato, metri 0.50, destinando così, per ogni inumazione, una superficie media di mq. 2.

Art. 30

Tumulazione

1. E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli appositi avelli costruiti dal Comune, nell'area del cimitero a ciò destinata e nelle cappelle gentilizie o tombe di famiglia.
2. Detti avelli avranno le dimensioni minime di metri 0.75x0.70x2.25 come da circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93; a tale ingombro andrà aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 D.P.R. 283/90; avranno pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di cm.10, debitamente intonacate e lisciate con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili.
3. Nel caso di costruzione in muratura le pareti che dovranno essere all'interno sempre adeguatamente intonacate di cemento, non potranno avere uno spessore inferiore a cm. 40. La chiusura degli avelli dovrà essere fatta in modo ermetico con muratura o lastra di pietra.
4. Sotto la serie di avelli di ogni arcata sarà costruita una camera di areazione con condotti di sfiato sul tetto e sotto il gradino frontale dell'arco.
5. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/1990.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31

Esumazioni

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Le prime hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti. Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremate.
3. Le esumazioni ordinarie vengono, senza specifica autorizzazione, eseguite dal custode-necroforo del cimitero, sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione e, improrogabilmente, entro i 15 anni dall'inumazione.
4. I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi.
5. Le ossa che si rinvergono nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.
6. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonati in avelli, la raccolta e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
7. Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in avelli devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
8. Le esumazioni straordinarie si eseguono solo, a richiesta dell'autorità giudiziaria in qualunque epoca dell'anno, o, per trasportare le salme in altra sepoltura o per cremarle, unicamente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre.
9. Per i morti di malattia infettiva contagiosa, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, l'esumazione non potrà essere eseguita prima del decorso di due anni dalla morte e sempre che il Coordinatore sanitario dichiari che essa può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 32

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere:
 - a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
6. Le misure d'ingombro relative alle cellette ossario sono: 0.70x0.30x0.30.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato, in relazione ai luoghi, (minimo 5 anni). In alternativa è possibile: 1) procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93 - 2) consentire trattamenti favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione interrotti, con opportune sostanze biodegradanti.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa

idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

9. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario o avelli la relativa raccolta e traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
10. Le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa dovuta.
11. L'uso delle cellette è concesso per periodi quarantennali.

Articolo 33

Raccolta delle ossa e smaltimento rifiuti

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e i materiali lapidei e similari sono rifiuti assimilabili a quelli solidi urbani, e pertanto come tali devono essere smaltiti.
3. I resti lignei e gli altri oggetti ed elementi metallici del feretro e gli avanzi d'indumento sono rifiuti speciali e sono smaltiti presso idoneo impianto di incenerimento, oppure tramite reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.
4. I resti mortali (parti del corpo) possono essere inumati, oppure il comune può convenzionarsi con un impianto di cremazione.

Articolo 34

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali non reclamati rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 35

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da che dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero, o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE

Art. 36
Cremazione

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge.
3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
4. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata oppure affidamento dell'urna cineraria a famiglia.
5. In tale ultimo caso dovrà essere seguita la seguente procedura:
Presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
Nella istanza dovranno essere indicati:
 - i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
 - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 20 giorni.*I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;*
6. il compito di concedere ai parenti richiedenti l'autorizzazione all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità specificate è affidato ai competenti uffici comunali individuati nel Servizio di Polizia Mortuaria;
7. l'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
8. per il rilascio dell'autorizzazione in parola e per la eventuale verifica di controllo è corrisposta la tariffa nella misura fissata annualmente dall'organo competente
9. Non deve essere applicata alcuna tariffa per l'aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio di residenza del familiare affidatario dell'urna, ritenendo che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale;
10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
11. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di cremazione.

Art. 37

Dispersione delle ceneri

1. Nell'atto di autorizzazione alla dispersione rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile andranno indicati:
 - la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa del defunto in tal senso, o, in mancanza di questa, individuata fra i soggetti indicati nella normativa regionale;
 - il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione in natura, ove avverrà la dispersione delle ceneri, secondo quanto disposto in vita dal defunto o, in alternativa, in base a quanto indicato dalla persona autorizzata alla dispersione.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 38

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 39

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 40

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria;
 - qualsiasi attività commerciale:
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 41

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 42

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui sempreché non superino le altezze stabilite.
2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
3. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 76.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Articolo 43

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 44

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1° verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 35 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 45

Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 27, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati, di sepulture a sistema di tumulazione o inumazione individuale per famiglie e collettività .
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepulture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie)
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito dalla giunta comunale.
5. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria.
7. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e e i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Articolo 46

Durata delle tumulazioni

1. Gli avelli sono concessi per un periodo di trent'anni.
2. Allo scadere della concessione è possibile rinnovarla:
 - per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dei trent'anni dalla morte;
 - per un periodo di anni dieci;
 - nel caso di coniugi o genitore e figlio tumulati in avelli adiacenti concessi in uso contemporaneamente è possibile protrarre la concessione dell'avello occupato dal primo defunto fino al raggiungimento dei trent'anni dalla morte del secondo defunto;
 - per un ulteriore periodo di anni dieci dopo il primo rinnovo.

Art. 47

Durata della concessione tombe di famiglia

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
2. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale previo versamento del corrispettivo della tariffa vigente e tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
3. Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.
4. Nell'ipotesi in cui manchi la concessione, per qualsiasi tipo di sepoltura, la decorrenza viene calcolata dalla data del decesso ed avrà durata trentennale.

Articolo 48

Modalità di concessione dei manufatti costruiti dal Comune

1. I loculi, le cellette ossario e nicchie cinerarie possono concedersi in presenza della salma, resti o ceneri. I loculi possono essere concessi, a titolo di "prenotazione", e relativamente alla disponibilità del loculi nel cimitero, al coniuge del defunto (ai coniugi sono equiparati le unioni di fatto) , qualunque sia la sua età, ed a qualsiasi persona che ne faccia richiesta, purchè abbia compiuto il 75esimo anno di età. Non si concedono le suddette prenotazioni se all'interno del Cimitero non sono disponibili oltre 10 avelli. In caso di avelli confinanti l'Amministrazione consente la possibilità di collocare un'unica lapide.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione, seguendo quanto stabilito dagli artt. 90 e seguenti del DPR 285/90.
4. La concessione non può essere fatta a persona od a enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 49

Uso delle sepolture private (Cappelle di famiglia, sepolcreti)

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 45, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali ampliata agli affini fino al 4° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali, gli affini e le persone che possano vantare un'eventuale condizione di particolare benemerenzza, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della D.P.R. 28.12.2000, n. 445 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e

delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 50

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 51

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 45 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 59 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 52

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 49 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 49, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 49, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituti per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 53

Estumulazioni a richiesta

1. Tumulata la salma nell'avello essa non potrà essere estumulata per la durata della concessione se non nei casi previsti dal precedente art. 52 del presente regolamento.

2. Nei casi di estumulazione anticipata a domanda dei parenti, per trasferimento del feretro in altra sede (avello, cappella gentilizia o tombe private), l'avello ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli senza obbligo di retrocessione parziale o totale di tassa a favore del precedente concessionario.

Articolo 54

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o dai privati.
2. In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione alcun rimborso.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 55

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito:
 - se la concessione originaria era perpetua o per 99 anni:
 - avello per 40 anni, celletta per 99 anni oppure concessione terreno per 99 anni da computare dalla data di morte
 - se la concessione era per un periodo di tempo inferiore ai 99 anni:
 - avello tempo residuo, celletta per 99 anni oppure concessione terreno per il tempo residuorimanendo a carico dell'Amministrazione comunale le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
4. Nel caso manchi l'originario atto di concessione, verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, di una celletta per la durata di 99 anni, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba o loculo alla celletta.

Articolo 56

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 48, secondo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 51, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 50;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) nel caso di trasferimento in altra sede del feretro citato nella concessione, la sepoltura ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederla in uso ad altri senza obbligo di restituzione parziale o totale di tariffa
 - h) per le sepolture private, in caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
 5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
 6. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 57

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, secondo le modalità stabilite dall'art. 33.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 58

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro apposita richiesta.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'Ufficio Tecnico.

5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 39 e 40 in quanto compatibili.

Articolo 59

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 60

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 58, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 61

Recinzione aree - Materiale di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 62

Introduzione e deposito materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 63

Orario di lavoro

1. E' facoltà dell'Amministrazione fissare l'orario di lavoro per le imprese.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico.

Articolo 64

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 65

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione dei sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 58 e 60.

Articolo 66

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 67

Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti dei defunti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 68

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 69

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di cittadini benemeriti".

Articolo 70

Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 71

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) estremi della concessione;
 - c) estremi reversale di riscossione.

Articolo 72

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 73

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 72, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero e la data della sepoltura;
 - gli estremi della concessione.

Articolo 74

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 76

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 77

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell' art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile dell'Ufficio, ove previsto dallo Statuto, o in alternativa, al Segretario Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni

altro analogo adempimento, senza che occorra la preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 78

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 73 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 79

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, e per tutte le concessioni per le quali non è possibile reperire copia del relativo atto, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione che viene riconosciuto con provvedimento del Sindaco in via amministrativa anziché in via giurisdizionale, previa richiesta dell'interessato e produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

†††